

## **Contratti di lavoro a termine e mutuo consenso.**

La Sezione Lavoro della Suprema Corte è tornata ad occuparsi dell'applicazione del *mutuo consenso* nelle controversie di diritto del lavoro.

Ha riconfermato, nella sentenza in esame, il suo orientamento quasi univoco, ed ha riconosciuto che: *"nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempi indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo..... La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, è di per sé insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso mentre grava sul datore di lavoro, che eccepisca tale risoluzione, l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di voler porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro"*.

Avv. Gerardo Russillo